

Il 14 aprile 2011, in Brescia.

Tra:

- UBI Leasing S.p.a. d'ora in poi per brevità denominata anche "UBI Leasing"

e

la Delegazione Sindacale Aziendale

- FALCRI

d'ora in poi denominata "O.S."


Premesso che

1. UBI Leasing – anche nell'ottica di completamento della manovra di integrazione e riorganizzazione delle attività di Leasing del Gruppo, regolata con accordo sindacale del 3 luglio 2008 - ha deciso di procedere ad una ridefinizione del proprio assetto organizzativo mediante una complessiva operazione di ottimizzazione delle strutture. Il progetto troverà applicazione in data non antecedente al 1° maggio 2011;
2. in relazione alla decisione di cui al punto 1, con lettera informativa del 10 marzo 2011, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è dato inizio alla relativa procedura contrattuale ai sensi del vigente CCNL;
3. su richiesta delle OO.SS. si dava pertanto corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra la Delegazione Aziendale e quella delle OO.SS. si succedevano dal 22 marzo 2011 sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
4. le Parti - nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della Procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi e alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 2), nonché in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale - hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti attinenti alle ricadute sul Personale direttamente riconducibili all'attuazione della suddetta manovra.

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.



Art. 2

Ricadute sul Personale

La ridefinizione dell'assetto organizzativo di UBI Leasing determina le ricadute sul Personale già indicate nella sezione "Riflessi sulle condizioni di lavoro del Personale" della lettera informativa di cui al punto 2) delle premesse.

In particolare, fermo restando che la manovra nel suo complesso non determina di per sé efficientamenti, UBI Leasing e la Capogruppo – in considerazione della dislocazione sul territorio delle strutture di UBI Leasing e tenuto conto di quanto richiesto dalle OO.SS. si rendono disponibili ad individuare soluzioni per la ricollocazione in altre società del gruppo delle risorse maggiormente interessate dai processi di mobilità territoriale (attualmente collocate sulle unità organizzative di Treviso, Gorizia, Viareggio, Roma e Gozzano).

A tal fine le Parti convengono che si farà ricorso, tra gli strumenti previsti ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL con la finalità già sopra espressa di limitare gli effetti legati alla mobilità territoriale, al distacco e alla mobilità infragruppo, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Distacchi

Dopo essersi confrontate in merito alla peculiare situazione del Lavoratore in distacco – chiamato ad espletare la sua prestazione di lavoro dipendente nei confronti di un soggetto diverso da quello titolare del suo contratto di lavoro – Le Parti hanno concordato sulla necessità di individuare a favore dei Dipendenti distaccati un adeguato supporto di garanzie e di certezze, in particolare:

- la situazione normativa complessiva del Dipendente non subirà pregiudizio di sorta per effetto del suo passaggio in distacco, né differenziazione alcuna rispetto a quella degli altri Dipendenti in servizio presso l'Azienda distaccante, in ragione di qualsiasi titolo o causa diversi dal CCNL;
- il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso l'Azienda distaccante (esempio: Premio Aziendale, mobilità e altra normativa di radice aziendale anche contrattualizzata nel futuro tra distaccante e le OOSS di tale Azienda) per le rispettive categorie di appartenenza;
- in relazione agli obblighi di subordinazione per l'espletamento della prestazione di lavoro dipendente, il Lavoratore distaccato si riporterà alle linee direttive e gestionali dell'Azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo con gli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva;
- il distacco del Dipendente dovrà essere attuato senza che la separazione giuridica tra aziende, né quella gestionale e pratica tra le rispettive strutture organizzative, possa in qualunque modo rappresentare una barriera alle opportunità di sviluppo professionale del Collaboratore;
- le attività prestate, le competenze acquisite e l'esperienza accumulata dai Dipendenti distaccati dovranno essere valutate ed essere prese in considerazione a tutti gli effetti, ai fini delle opportunità di sviluppo e delle occasioni professionali che si apriranno in futuro nella distaccante, come patrimonio della stessa;
- l'Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano a porre e mantenere in essere accurate formule di collaborazione nella gestione del rapporto di lavoro del Dipendente in distacco, al fine di procurare che questi possa continuare con effettività ad essere destinatario delle stesse opportunità nonché del medesimo grado di considerazione per le necessità personali e di sviluppo, di cui sono beneficiari i Dipendenti della distaccante;
- l'Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano affinché la condizione di distacco non costituisca, per il lavoratore interessato, limite alla partecipazione ad idonei percorsi formativi che, nel valorizzare le esperienze già acquisite, ne supportino tempo per tempo l'aggiornamento ed il completamento delle conoscenze/competenze e lo sviluppo professionale e di carriera;



- viene confermata in capo ai Dirigenti Sindacali dell'Azienda distaccante, anche per i Dipendenti distaccati, la piena titolarità delle funzioni di rappresentanza e negoziazione così come la competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attività di lavoro oggetto del distacco;
- viene riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee indette presso l'azienda distaccante ovvero distaccataria in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e ferme restando le norme vigenti in materia.

Mobilità infragruppo

UBI Leasing e la Capogruppo, con riferimento alle risorse interessate alla ricollocazione, da supportare, ove necessario, anche con interventi di formazione e riconversione, provvederanno a:

- esaminare le richieste di passaggio alle dipendenze delle Società del Gruppo UBI tramite passaggio volontario infragruppo, compatibilmente con le esperienze e le competenze professionali delle Risorse interessate, nonché con le esigenze organizzative e gestionali delle società di provenienza e di destinazione;
- definire, d'intesa con gli interessati, passaggi volontari verso Società del Gruppo UBI Banca, in base alle esperienze, alle competenze professionali e alle esigenze delle risorse interessate, nonché alle esigenze organizzative e gestionali delle società di provenienza e di destinazione.

Con riferimento alle Risorse interessate dalla mobilità infragruppo con contratto di lavoro a tempo parziale UBI Leasing e la Capogruppo si adopereranno affinché le società interessate mantengano il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario, fino alla naturale scadenza e affinché valutino con particolare attenzione le eventuali richieste di proroga dello stesso.

Le Aziende, per le risorse interessate dalla mobilità infragruppo, individueranno soluzioni per la loro riallocazione presso Società del Gruppo UBI, negli ambiti territoriali di seguito indicati.

Art. 3

Mobilità territoriale

Viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità territoriale, anche adottando soluzioni che tengano in considerazione le particolari situazioni personali e familiari, che saranno valutate in modo approfondito, con particolare riferimento ai destinatari delle previsioni di cui alla legge 104/1992, nonché alle risorse con contratto di lavoro a tempo parziale.

UBI Leasing e la Capogruppo, con riferimento alle risorse interessate dalla mobilità infragruppo connessa all'operazione in oggetto, si impegnano ad individuare, per almeno sei delle stesse - anche in funzione della presenza sul territorio delle Banche/Aziende appartenenti al Gruppo UBI e delle esigenze organizzative e produttive di queste ultime - soluzioni per la riallocazione del Personale interessato presso Aziende del Gruppo UBI in unità organizzative distanti non più di 75 Km dalla residenza dell'interessato (50 km A/R per le risorse con contratto a tempo parziale).

Si conferma, con riferimento ai lavoratori interessati da processi di mobilità territoriale Bergamo - Brescia, la possibilità di utilizzare le navette aziendali attive sulla tratta.

Dalla realizzazione della manovra in esame potrà derivare la necessità di mobilità territoriale transitoria, comunque contenuta e di norma di durata non superiore a 5 giorni, salve diverse necessità che emergessero in fase di affiancamento, connessa alle operazioni di passaggio di consegne, ovvero alle esigenze di rilascio / acquisizione di attività.

Art. 4

Ricollocazione professionale

Nei casi di riqualificazione e ricollocazione professionale, si conferma l'impegno, per quanto possibile, a:

- attribuire nuovi compiti e mansioni consono e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente;
- contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle Persone e delle professionalità, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL, anche in caso di assegnazione di nuovi compiti e mansioni non corrispondenti alle specifiche esperienze maturate, l'Azienda si impegna a prevedere idonei percorsi di formazione e riconversione professionale a supporto del passaggio, secondo quanto indicato nel successivo articolo.

Come di norma continueranno a considerarsi valide le eventuali richieste già presentate dai dipendenti di UBI Leasing di mobilità territoriale/ infragruppo, nonché di contratto a tempo parziale.

UBI Leasing dichiara altresì che valuterà con attenzione le eventuali nuove domande di tempo parziale, nonché eventuali richieste di proroga dello stesso.

UBI Leasing e la Capogruppo si impegnano ad avviare colloqui gestionali con il Personale interessato dai processi di ricollocazione professionale derivanti dall'operazione in esame, anche al fine di valutare gli aspetti connessi all'attribuzione di nuovi compiti e mansioni, ivi compresi quelli attinenti ai piani ferie. Per quanto riguarda in particolare le risorse interessate dalla mobilità infragruppo, UBI Leasing e la Capogruppo si adopereranno affinché le aziende interessate diano attuazione alle previsioni di cui all'art. 3, punto 3 del Protocollo di intesa Sindacale del 20 maggio 2010 .

Art. 5

Formazione e riqualificazione professionale

Nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente, verrà data particolare rilevanza ai percorsi di formazione per il personale interessato da processi di mobilità professionale.

Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:

- definizione di percorsi specifici di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento;
- modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale, prioritariamente preventiva - ove richiesto dalla tipologia di riqualificazione - per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
- eventuali periodi di affiancamento operativo per consolidare le conoscenze acquisite in aula;
- eventuale partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione, corsi di addestramento professionale organizzati da soggetti terzi e al di fuori delle sedi aziendali preposte.

Per quanto riguarda le necessità formative collegate agli spostamenti delle attività sui poli di UBI Leasing, potranno essere previsti periodi di affiancamento operativo per favorire l'affinamento delle conoscenze dei lavoratori interessati.

Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.

Le Parti si danno atto che sono state regolarmente espletate le procedure contrattuali previste per la valutazione congiunta dei processi di formazione e dichiarano pertanto che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché le aziende presentino, in forza dell'Accordo odierno, istanza di accesso ai finanziamenti di cui ai bandi del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) – Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni – previa sottoscrizione dei relativi accordi aziendali ove previsti – nonché di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del personale.

Art. 6

Incontri di verifica

Su richiesta delle OO.SS. le Parti si incontreranno al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo.

Art. 7

Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI Leasing S.p.a.



The image shows two horizontal lines representing signature lines. On the top line, there is a handwritten signature for UBI Leasing S.p.a. and another signature for FALCRI. The signature for FALCRI is written in a cursive style and is positioned to the right of the UBI Leasing signature. The text 'FALCRI' is printed in a small, sans-serif font directly below the signature.